COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.07.2006
COM(2006) 84 definitivo

2006/0022 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Commissione, nel proporre la modifica del regolamento (CE) n. 539/2001[1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005[2], si prefigge i seguenti obiettivi:

- garantire, nell'ambito del riesame periodico del regolamento (CE) n. 539/2001, che l'attuale composizione dei suoi allegati - che prevedono l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I) e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (allegato II) – sia conforme ai criteri esposti nel considerando 5 del regolamento, in particolare per quanto riguarda i criteri relativi all'immigrazione clandestina e all'ordine pubblico e, in tale ambito, spostare alcuni paesi terzi da un allegato all'altro del regolamento;

- completare i due allegati del regolamento in modo da fare in modo che realizzino integralmente l'obiettivo di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), trattino i) del trattato, cioè fare in modo che il regolamento determini in maniera definitiva se un cittadino di un paese terzo debba essere in possesso di un visto oppure se sia esente da tale obbligo.

- strutturare il regime applicabile ai rifugiati e agli apolidi in modo che essi continuino a beneficiare di una possibilità di esenzione dal visto quando risiedono in uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, ma che beneficino di un'esenzione dal visto di pieno diritto quando risiedono in uno Stato membro;

- prevedere una nuova fattispecie di esenzione dal visto, in favore dei titolari di un permesso per il traffico frontaliero locale;

- prevedere una possibilità di esenzione dal visto per i membri delle forze armate che si spostino nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace;

- precisare le categorie di passaporti diversi dai passaporti ordinari;

I casi di non reciprocità riscontrati nel settore dei visti non sono oggetto della presente proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001. Tali casi sono trattati nell'ambito del meccanismo di reciprocità modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005.

1. Il riesame degli allegati del regolamento

1.1. Trasferimento di paesi terzi da un allegato all'altro

La necessità di riesaminare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 è stata sottolineata per la prima volta dal Consiglio europeo di Siviglia. Un primo riesame ha portato al regolamento (CE) n. 453/2003[3] che ha trasferito l'Ecuador dall'allegato II all'allegato I. Nell'ottica di un nuovo esame periodico, la Commissione ha raccolto una serie di informazioni, segnatamente rivolgendosi direttamente agli Stati membri, per verificare se l'attuale composizione degli allegati al regolamento n. 539/2001 sia sempre conforme ai criteri del regolamento. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri in risposta a tale richiesta sono state confermate da altre informazioni e statistiche trasmesse nell'ambito del centro

[1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 2.
[2] GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3.
[3] GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10.

d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere esterne e di immigrazione (CIREFI). Dopo aver analizzato tali dati, la Commissione è giunta alle conclusioni che seguono.

In primo luogo, le informazioni raccolte hanno evidenziato una pressione migratoria intensa e persistente proveniente dalla Bolivia. È una situazione di tensione che si traduce in un numero ingente di respingimenti alla frontiere esterne e di espulsioni riscontrate in diversi Stati membri. Inoltre, non deve essere trascurato l'aspetto "ordine pubblico" dal momento che anche gli arresti e le condanne di cittadini boliviani per fatti legati alla criminalità e all'immigrazione clandestina sono in aumento. A ciò si aggiunge il fatto che i cittadini dell'America latina soggetti all'obbligo del visto tentano di aggirare l'obbligo procurandosi con la frode dei passaporti boliviani. Per tale complesso di ragioni, la Commissione ritiene che sia giustificato, sulla base dei criteri del considerando 5 del regolamento n. 539/2001, proporre lo spostamento della Bolivia dall'allegato II all'allegato I.

In secondo luogo, la Commissione ha constatato che l'obbligo di vista per i cittadini di alcuni paesi terzi non è supportato da statistiche o altre informazioni che permettano di confermare che i paesi in questione presentano un rischio per quanto riguarda i criteri di cui al considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 e, in particolare, l'immigrazione clandestina e l'ordine pubblico. Il mantenimento dell'obbligo di visto non sembra essere giustificato neanche dal punto di vista della coerenza regionale o delle relazioni internazionali dell'Unione. D'altronde, la Commissione non si è limitata alle osservazioni provenienti dagli Stati che applicano il regolamento (CE) n. 539/2001. Ha esaminato anche la politica in materia di visti dell'Irlanda, del Regno Unito e della Svizzera e ne ha tratto insegnamenti utili per quanto riguarda i criteri relativi all'immigrazione clandestina e all'ordine pubblico. Pertanto, si propone di spostare dall'allegato I all'allegato II Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles. Tra l'altro, tale modifica permetterà di mettere fine alle difficoltà pratiche che si pongono attualmente in tali paesi per il fatto che non esiste in loco nessun consolato di uno Stato membro (tale è il caso in quattro di tali paesi) o esiste solo il consolato di uno Stato membro (tale è la situazione negli altri due paesi). Si prevede che l'applicazione dell'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini di tali paesi avverrà parallelamente e contemporaneamente all'entrata in vigore di un accordo di esenzione dal visto con i paesi terzi in questione che garantirà il rispetto della reciprocità e il beneficio dell'esenzione dal visto in favore dei cittadini di tutti gli Stati membri.

1.2. Determinazione del regime di visto applicabile a talune categorie specifiche di cittadini di paesi terzi

In terzo luogo, la Commissione ha voluto mettere fine a una situazione che contrasta con quanto disposto dall'articolo 62, punto 2, lettera b), trattino i), del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 539/2001 adottato sulla base di tale disposizione. Non c'è dubbio che gli elenchi di paesi terzi in questione devono essere esaurienti e coprire tutti i cittadini di paesi terzi. Tale interpretazione risulta dalla formulazione stessa dell'articolo ed è confermata, se mai fosse necessario, dall'evoluzione storica della politica comune in materia di visti che ha avuto inizio con la costituzione di un solo elenco dei paesi terzi i cui cittadini erano soggetti all'obbligo del visto. Non si può non constatare che alcune categorie di persone, che non sono cittadini dell'Unione, non sono incluse né nell'allegato I né nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. Si tratta, da una parte, dei British Nationals (Overseas) e, dall'altra, di persone che, a livelli diversi, sono "britanniche" ma non sono considerate cittadini del Regno Unito ai sensi del diritto comunitario[4]. Gli Stati membri hanno adottato, nei confronti di tale

lacuna del regolamento (CE) n. 539/2001, soluzioni diverse, chi imponendo l'obbligo del visto, chi prevedendone l'esenzione. La comunicazione informativa della Commissione sul regolamento (CE) n. 539/2001[5] riflette tale realtà concreta che impedisce l'armonizzazione totale imposta dal diritto comunitario.

Allo scopo di porre fine a tale situazione insoddisfacente, la Commissione propone di inserire tali persone in uno dei due allegati in modo che i due elenchi siano effettivamente esaurienti. Nella scelta dell'elenco la Commissione ha tenuto conto del considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001.

La Commissione propone di inserire nell'allegato II i British Nationals (Overseas). Tali persone, che hanno un legame con il territorio di Hong Kong, sono per la maggior parte titolari di un passaporto Hong Kong SAR e, a tal titolo, sono esentate dal visto da parte degli Stati membri. In quanto British Nationals (Overseas), non c'è motivo di ritenere che presentino un rischio dal punto di vista della migrazione o dell'ordine pubblico come hanno già più volte constatato gli Stati membri nel corso del dibattito nei gruppi di lavoro del Consiglio. I British Nationals (Overseas) sono riammissibili a Hong Kong. Infine, il passaporto, che viene loro rilasciato soltanto dai servizi britannici, presenta delle caratteristiche di sicurezza elevate. Per tutte queste ragioni, l'esenzione dal visto per tali cittadini (già applicata da 9 Stati membri senza che finora vi siano stati, per quanto è noto, problemi) appare pienamente giustificata. L'articolo 5, paragrafo 2 della proposta si pone l'obiettivo di trarne le conseguenze aggiungendo i British Nationals (Overseas) all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. È tuttavia necessario aggiungere una rubrica specifica dal momento che essi non hanno la nazionalità di un paese terzo e non possono neanche essere considerati, visto il documento di viaggio di cui sono in possesso, cittadini della regione di Hong Kong.

La Commissione propone invece di inserire nell'allegato I i British Overseas Territories Citizens (BOTC), i British Overseas Citizens (BOC), i British Subjects e le British Protected Persons (BPP). Le norme sulla cittadinanza britannica sono state considerevolmente modificate dal British Territories Act 2002 che ha permesso segnatamente a una grande maggioranza dei BOTC di diventare cittadini britannici e quindi cittadini dell'Unione. Per quanto riguarda i BOTC che non sono diventati cittadini britannici e i BOC, British Subjects e BPP, sembra che tali categorie di persone abbiano con il Regno Unito un legame che può essere considerato limitato nel senso che non hanno il diritto di risiedervi (*right of abode*) e che sono soggetti ai controlli sull'immigrazione. D'altro canto, c'è una grande incertezza sul loro eventuale legame con un altro Stato e sulla natura esatta di tale legame. Per tali varie ragioni, la Commissione ritiene opportuno che tali categorie di persone siano soggette all'obbligo di visto dal momento che presentano un rischio di immigrazione clandestina[6]. L'articolo 5, paragrafo 1, li inserisce nell'allegato I. È tuttavia necessario aggiungere una rubrica specifica poiché essi non hanno la nazionalità di uno Stato terzo.

2. Il regime applicabile ai titolari di passaporti diversi da quelli ordinari

L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento lascia agli Stati membri la possibilità di esentare dal visto i "titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali" mentre

---

4 Cfr. la dichiarazione fatta dal Regno Unito nel 1983 (GU C 23 del 28.1.1983), pag. 1.

5 GU C 68 del 21.3.2003, pag. 11.

6 Dalla comunicazione della Commissione del 2003 di cui sopra si evince che la maggior parte degli Stati membri prevede l'obbligo del visto per i BOTC.

l'allegato II dell'Istruzione consolare comune[7] (ICC) fa riferimento ai "titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio". Il Manuale dei documenti di viaggio su cui può essere apposto il visto[8] fa riferimento, dal canto suo, a tre categorie di passaporti: diplomatici, ufficiali e speciali. La varietà delle tipologie utilizzate nei diversi strumenti è fonte di ambiguità e può comportare delle difficoltà nella pratica quando si tratta di applicare un determinato regime (obbligo di vista o esenzione) a un determinato tipo di passaporto. Per porre rimedio a tali inconvenienti e per chiarire la questione, la Commissione propone di ricorrere a una distinzione più precisa, in tre categorie di passaporti ("passaporti diplomatici, passaporti di servizio/ufficiali e passaporti speciali"). Questo è l'obiettivo che si prefigge l'articolo 1, paragrafo 2 della proposta. A tale distinzione dovranno naturalmente attenersi anche l'allegato II dell'ICC e il Manuale dei documenti di viaggio. A tal fine dovranno essere presentate delle proposte di decisione.

Inoltre, la Commissione intende aggiungere una precisazione per quanto riguarda il regime applicato a tale categoria di titolari di passaporti specifici. Nella sua forma attuale, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) lascia presupporre che gli Stati membri siano liberi di decidere se derogare all'obbligo del visto. Ma non è così, come risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 789/2001 del 24 aprile 2001[9] che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto. Pertanto, l'articolo 1, paragrafo 2 della presente proposta aggiunge all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) il riferimento alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 789/2001.

3. Trasformare talune possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo del visto in casi armonizzati di esenzione dall'obbligo del visto

Allo stato attuale, il regolamento (CE) n. 539/2001 prevede, agli articoli 3 e 4, diverse possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo del visto. Alla luce dei criteri del considerando 5 e, in particolare, in considerazione dell'immigrazione clandestina e dell'ordine pubblico, appare giustificato procedere ad un'armonizzazione prevedendo un'esenzione dal visto di pieno diritto per due categorie di persone residenti in uno Stato membro.

3.1. I rifugiati statutari e gli apolidi

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 539/2001 prevede che i rifugiati statutari e gli apolidi "possono essere esentati dall'obbligo del visto se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi che figurano nell'elenco dell'allegato II". L'allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Stati membri il 1º maggio 2004 ha avuto l'effetto paradossale di ridurre il campo di applicazione della possibilità di esenzione dal visto dal momento che il regolamento non prevede un'esenzione dal visto in favore dei rifugiati statutari e degli apolidi che risiedono in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen[10].

La Commissione intende porre rimedio a tale situazione insoddisfacente tanto più che ha ricevuto una richiesta esplicita in tal senso dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nell'ambito

---

7 Ultima edizione: documento 12357/05, VISA 230 COMIX 586, del 27.9.2005

8 Ultima edizione: documento 11599/05, VISA 200 COMIX 527, del 29.7.2005

9 GU L 116 del 24.6.2001, pag. 2.

10 Nell'ambito degli adeguamenti tecnici dell'atto di adesione è stato ovviamente deciso di eliminare la menzione dei nuovi Stati membri dall'allegato II del regolamento n. 539/2001.

dei negoziati relativi al progetto di regolamento che istituisce il codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice delle frontiere Schengen)[11]. Tenuto conto dei criteri dell'immigrazione clandestina e dell'ordine pubblico, la Commissione ritiene che si possa andare oltre una semplice possibilità di esenzione; pertanto, essa propone di aggiungere all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001 un'esenzione dal visto di pieno diritto per i rifugiati statutari e gli apolidi che risiedono in uno Stato membro. Tale esenzione permetterà di risolvere la situazione dei "non cittadini lettoni" che non possono ancora beneficiare dell'equivalenza tra permesso di soggiorno e visto dal momento che il Consiglio non ha ancora pronunciato la decisione ad hoc relativa alla piena applicazione delle norme Schengen nei confronti dei nuovi Stati membri. In tal modo, l'articolo 1, paragrafo 2 della presente proposta lascia la possibilità di un'esenzione dal visto per i rifugiati statutari e gli apolidi che risiedono in un paese terzo dell'allegato II e fa figurare tale possibilità all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento.

3.2. Gli allievi di istituti scolastici che partecipano a viaggi d'istruzione:

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 539/2001 prevede una possibilità di dispensa dall'obbligo del visto per gli allievi di istituti scolastici che partecipano a un viaggio d'istruzione e che risiedono in un paese terzo dell'allegato II. Analogamente ai rifugiati statutari e agli apolidi, gli allievi che risiedono in uno Stato membro che non applica ancora pienamente l'*acquis* di Schengen non possono beneficiare di un'esenzione dal visto. Nel desiderio di ridurre il più possibile gli ostacoli amministrativi all'organizzazione di viaggi scolastici all'interno dell'Europa, la Commissione propone di aggiungere all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001 un'esenzione dal visto di pieno diritto per gli allievi di istituti scolastici residenti in uno Stato membro che si spostano nell'ambito di viaggi d'istruzione organizzati. In tal modo, l'articolo 1, paragrafo 2 della presente proposta lascia all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento la possibilità di un'esenzione dal visto per gli allievi di istituti scolastici che risiedono in un paese terzo dell'allegato II.

4. Aggiungere una nuova esenzione dal visto per coloro che si spostano nell'ambito del traffico frontaliero locale

Il 22 febbraio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica la convenzione Schengen e l'Istruzione consolare comune[12]. Il dibattito in sede di Consiglio su tale proposta ha fatto emergere la necessità di prevedere il rilascio di un permesso speciale di frontalieri che permetterebbe ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 che ne sono titolari di circolare nella zona di frontiera senza visto. La Commissione è pronta a seguire tale approccio che non pregiudica l'obiettivo principale del regolamento: agevolare l'attraversamento della frontiera per coloro che risiedono in tale zona e sono in buona fede. Per ragioni attinenti alla base giuridica, un tale caso di esenzione non può essere previsto nel regolamento sul traffico frontaliero locale, ma deve essere aggiunto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 539/2001 che attualmente non prevede tale fattispecie. Questo è l'obiettivo che si prefigge l'articolo 1 paragrafo 1 della presente proposta.

---

[11] Dichiarazione relativa ai titolari di passaporti per stranieri e passaporti di non cittadini: "Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare proposte nel quadro della revisione del regolamento (CE) n. 539/2001 al fine di esentare dall'obbligo di visto i titolari di passaporti per stranieri e di passaporti di non cittadini che risiedono in uno Stato membro".

[12] COM(2005) 56 def.

Il regolamento sul traffico frontaliero locale, ancora in fase di discussione, sarà adottato con procedura di codecisione. Qualora il Consiglio e il Parlamento adottassero alla fine un regime che non preveda la combinazione dell'esenzione dal visto e della circolazione nella zona di frontiera con un permesso speciale per il traffico frontaliero locale, la Commissione sarebbe costretta a modificare la propria proposta.

5. Aggiungere una possibilità di deroga all'obbligo del visto per i membri delle forze armate che effettuino missioni nell'ambito della NATO o del Partenariato per la pace

La possibilità per gli Stati membri di prevedere un'eccezione all'obbligo di visto, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 539/2001, si riferisce soltanto ai funzionari di organizzazioni internazionali. Gli Stati membri che applicano il regolamento (CE) n. 539/2001 (ad esclusione dell'Austria, della Finlandia, della Svezia, di Cipro e di Malta) hanno sottoscritto, nell'ambito della NATO (Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord), accordi relativi alla circolazione dei membri delle forze armate. La convenzione che i paesi membri della NATO hanno concluso a Londra il 19.6.1951 sullo statuto delle loro forze armate prevede, all'articolo III, che i membri di tali forze "sono esentati dalle norme in materia di passaporti e visti". L'articolo III prevede, tuttavia, la presentazione di una carta d'identità individuale e di un ordine di missione individuale o collettivo. Il campo di applicazione di tale esenzione dal visto è stato esteso mediante la convenzione sullo statuto delle forze armate che gli Stati che partecipano al trattato della NATO e gli altri Stati che fanno parte del Partenariato per la pace hanno concluso a Bruxelles il 19.6.1995. All'articolo I, tale convenzione prevede che le disposizioni della convenzione del 1951 si applichino in linea di massima, tranne alcune eccezioni esplicitamente previste, anche nel quadro della convenzione del 1995. La convenzione del 1995 non prevede deroghe all'articolo III di cui sopra della convenzione del 1951.

Pertanto, dalle disposizioni delle convenzioni del 1951 e del 1995 risulta che i membri delle forze armate degli Stati che ne sono parti possono spostarsi senza essere soggetti alle norme vigenti in materia di passaporti e visti. Tale esenzione dall'obbligo del visto, il cui rispetto s'impone agli Stati membri firmatari delle citate convenzioni, non trova riscontro nel regolamento (CE) n. 539/2001 mentre potrebbe essere utile per i membri delle forze armate cittadini dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento. Pertanto, per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno completare il regolamento (CE) n. 539/2001 aggiungendovi un riferimento all'esenzione dal visto prevista dalle convenzioni della NATO e del Partenariato per la pace. Questo è l'obiettivo che si prefigge l'aggiunta proposta all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento.

2006/0022 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), trattino i),

vista la proposta della Commissione[13],

visto il parere del Parlamento europeo[14],

considerando quanto segue:

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi che figurano negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[15] deve essere e restare coerente con i criteri enumerati nel considerando 5 del richiamato regolamento. Sono necessari alcuni spostamenti di paesi terzi da un allegato all'altro, in particolare in considerazione dell'immigrazione clandestina e di motivi di ordine pubblico.

(2) Occorre spostare la Bolivia all'allegato I. La data di entrata in vigore dell'obbligo di visto per i cittadini boliviani deve essere scelta in modo da permettere agli Stati membri di denunciare in tempo gli accordi bilaterali che li legano alla Bolivia e di prendere tutte le disposizioni amministrative e organizzative necessarie per introdurre l'obbligo del visto in questione.

(3) Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all'allegato II.

È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità e il paese in questione.

---

13 GU C […] del […], pag. […].
14 GU C […] del […], pag. […].
15 GU L […] del […], pag. […].

(4) I due allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 devono essere esaurienti. A tal fine, è opportuno aggiungere a ciascuno di essi una rubrica che permetta di stabilire il regime di visti che gli Stati membri devono applicare alle categorie di persone per le quali, fino ad oggi, alcuni Stati membri prevedevano l'obbligo di visto e altri no. È opportuno aggiungere all'allegato I del regolamento diverse categorie di cittadini britannici che non sono cittadini del Regno Unito ai sensi del diritto comunitario e, d'altro canto, aggiungere all'allegato II i cittadini British Nationals (Overseas).

(5) Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari. È opportuno precisare la natura di tali passaporti speciali. Inoltre, è necessario far riferimento nel regolamento (CE) n. 539/2001 alle procedure applicabili in caso di ricorso a tali deroghe.

(6) Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati riconosciuti e gli apolidi che risiedono in un paese terzo dell'allegato II nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio d'istruzione che risiedono in uno di tali paesi. È opportuno introdurre in favore di tali due categorie di persone un'esenzione di pieno diritto dal momento che risiedono in uno Stato membro.

(7) Gli sviluppi delle discussioni relative all'istituzione di un regime di traffico frontaliero locale rendono indispensabile prevedere una nuova deroga dall'obbligo del visto per i titolari di permessi per il traffico frontaliero locale

(8) Il regime relativo alle possibilità di deroga all'obbligo del visto deve rispecchiare integralmente la realtà delle pratiche. Alcuni Stati membri dispensano dal visto i membri delle forze armate cittadini dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento che si spostano nell'ambito dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord o del Partenariato per la pace. Tali esenzioni, fondate su obblighi internazionali che non rientrano nel diritto comunitario, devono tuttavia essere prese in considerazione nel regolamento (CE) n. 539/2001 per motivi di certezza del diritto.

(9) Le modifiche successive subite dal regolamento (CE) n. 539/2001 impongono uno sforzo diretto a migliorarne la struttura e la leggibilità mediante una rifusione cui occorrerà procedere in futuro.

(10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen[16], che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo[17].

(11) Il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. Essi non partecipano quindi all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non sono dal quello vincolati, né soggetti alla sua applicazione.

(12) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis*

---

16 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

17 GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen[18], che ricade nell'ambito contemplato dall'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[19].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

(1) L'articolo 1 è modificato come segue:

(a) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I".

(b) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Inoltre, sono esentati dall'obbligo di visto:

– i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I, titolari di permessi per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento n.….;

– gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figuri nell'elenco dell'allegato I e che risiedono in uno Stato membro quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

– i rifugiati statutari e gli apolidi che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro".

(2) L'articolo 4 è modificato come segue:

(a) Al paragrafo 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

---

[18] Documento 13054/044 del Consiglio disponibile al sito: http://register.consilium.eu.int

[19] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

"a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delle procedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001".

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Uno Stato membro può dispensare dall'obbligo del visto:

a) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figuri nell'elenco dell'allegato I e che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

b) i rifugiati statutari e gli apolidi se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell'allegato II;

c) i membri delle forze armate che si spostino nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato dell'Atlantico del Nord sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951".

(3) L'allegato I è modificato come segue:

(a) è aggiunta la menzione della Bolivia;

(b) sono soppresse le menzioni di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, di Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e delle Seychelles;

(c) è aggiunto il seguente punto 3):

"3) CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Protected Persons"

(4) L'allegato II è modificato come segue:

(a) è soppressa la menzione della Bolivia;

(b) sono aggiunte le menzioni seguenti:

Antigua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Maurizio

San Cristoforo e Nevis

Seychelles

(c) è aggiunto il seguente punto 3):

"3) CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Nationals (Overseas)".

Articolo 2

Gli Stati membri attuano l'obbligo del visto per i cittadini boliviani a partire dal ...

Gli Stati membri danno attuazione all'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, di Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e delle Seychelles a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente